



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 180 del 18/11/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 29 settembre 2011, n. 211

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Ridefinizione urbanistica di aree sottoposte a vincoli caducati in variante al PRG - Autorità Procedente: Comune di Bisceglie.

L'anno 2011 addì 29 del mese di Settembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, e confermata dal Dirigente dell'Ufficio stesso, Ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

- con nota prot. n. 19098 del 13/05/2011, acquisita al prot. Uff. n. 5671 del 18/05/2011, il Comune di Bisceglie, in qualità di Autorità Procedente, inviava a questo Ufficio gli elaborati per la verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al PRG relativa alla "Ridefinizione urbanistica di aree sottoposte a vincoli caducati" a seguito delle sentenze del TAR Puglia n. 600/2008, 265/2009, 267/2009, 268/2009 e 1983/2009; ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS, il Comune di Bisceglie, trasmetteva all'Autorità Competente la seguente documentazione:

- Verifica di assoggettabilità a VAS (art. 12 - D.Lgs. 4/2008)
- Delibere Commissario ad Acta 1/14.11.2008 e 1-2-3-4/15.04.2010
- con note prot. Uff. nn. 7197, 7199, 7202, 7206 del 14/07/2011, l'Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:
 - Regione Puglia - Servizio Ecologia, Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, Servizio Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, Servizio Attività Estrattive, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Lavori Pubblici, Servizio Risorse Naturali, Servizio Tutela delle Acque,
 - Provincia di Barletta-Andria-Trani - Servizio Ambiente e Rifiuti, Settore Infrastrutture Trasporti e Viabilità, Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP e Paesaggio, Genio Civile e Difesa del Suolo,
 - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA),
 - Autorità di Bacino della Puglia,
 - Azienda Sanitaria Locale Barletta-Andria-Trani,
 - Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia.

Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

- con nota prot. n. 47984 del 01/09/2011, acquisita al prot. Uff. n. 8487 del 05/09/2011, l'Ufficio Sismico

e Geologico del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia comunicava di poter esprimere il proprio parere esclusivamente ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii..

- con nota prot. n. 10384 del 15/09/2011, acquisita al prot. Uff. n. 9060 del 27/09/2011, l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava che "dall'analisi del Rapporto ambientale preliminare e dalla sovrapposizione con gli studi attualmente in corso presso l'AdB l'area risulterebbe lambita da possibili perimetrazioni PAI e pertanto pur non essendoci un vincolo immediatamente operante è raccomandabile eseguire adeguati approfondimenti conoscitivi per evitare di incorrere in pericolosità evitabili"

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, dall'analisi della documentazione fornita, si rileva che la variante proposta presenta le seguenti caratteristiche:

- Oggetto del presente provvedimento è la variante al PRG relativa alla "Ridefinizione urbanistica di aree sottoposte a vincoli caducati" a seguito delle sentenze del TAR Puglia n. 600/2008, 265/2009, 267/2009, 268/2009 e 1983/2009.

- La superficie complessiva oggetto della variante è pari a 10.622 mq destinate dal vigente PRG ad "Ampliamento zona ferroviaria - scalo merci", disciplinate dall'art. 50 delle NTA "Zone ferroviarie e portuali". A seguito dei ricorsi presentati da Sasso Bartolomeo, Edil Rossi srl, AR.CO. srl, Cassanelli F, e Papagni P., il TAR Puglia ha stabilito la nomina di un commissario ad acta per ottemperare alla ridefinizione urbanistica delle aree in oggetto. Con delibere commissariali n. 1/14.11.2008 e nn. 1-2-3-4/15.04.2010, le aree sono state ridefinite come zone residenziali di espansione "C3", disciplinate dall'art. 39 delle NTA del PRG, ed integrate con ulteriori prescrizioni:

- strumento attuativo: piano di lottizzazione convenzionato esteso ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali;

- aree per gli standard al servizio della residenza, di cui al D.M. n.1444/1968 (art.3) pari ad almeno il 50% dell'intera superficie d'intervento, e comunque in misura non inferiore a 18 mq per ogni abitante di nuovo insediamento (corrispondente a mc 100), da destinarsi a verde alberato e parcheggi pubblici e la cui sistemazione e cessione gratuita al Comune, unitamente alla viabilità pubblica di accesso, e a carico dei lottizzanti tramite convenzionamento;

- servizi della residenza a carattere privato: pari ad almeno il 20% della volumetria ammissibile, da destinarsi a negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza;

- altezza massima ammissibile per gli edifici: ml 13,00, corrispondente a n.4 piani fuori terra.

- L'area oggetto di ridefinizione urbanistica, ricompresa tra via Isonzo, via Piave (sottopasso carrabile) e la linea ferroviaria, è localizzata a sud del centro abitato in contesto urbano semicentrale totalmente urbanizzato occupato da residenze, attività produttive e terziario. Ha caratteristiche morfologiche omogenee, presenta un andamento pressochè pianeggiante ed attualmente è per la quasi totalità in disuso e in piccola parte occupata da pertinenze di edifici esistenti.

- L'accessibilità all'area è garantita dalla presenza della viabilità pubblica e di una rotatoria su via Isonzo ed "il contesto urbano di riferimento è fornito di tutti i principali servizi e reti tecnologiche ed urbanizzazioni".

- Nelle delibere commissariali, oltre che le motivazione di ordine giuridico che hanno determinato la ridefinizione delle aree, sono articolati i criteri tecnico-urbanistici utilizzati per individuare la "migliore" destinazione urbanistica dell'area allo scopo di armonizzare la stessa nell'ambito della maglia di riferimento e migliorare la vivibilità complessiva:

- "prevedere una fascia "cuscinetto", di verde alberato e parcheggi pubblici frapposta tra gli insediamenti residenziali e la ferrovia, parallelamente alla ferrovia stessa, assicurandosi il contestuale rispetto delle disposizioni dell'art.49 del DPR 11 luglio 1980 n.753 (che lungo i tracciati delle linee ferroviarie vietano la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più

vicina rotaia);

- graduare la densità volumetrica tra l'attuale zona residenziale B2, ad alto peso insediativo (e bassa qualità urbanistico-edilizia), e la ferrovia;
- prevedere, nell'ambito della volumetria ammissibile, una adeguata dotazione di servizi a carattere privato strettamente connessi con la residenza, carenti nella maglia di riferimento (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, uffici e studi professionali, piccole attività commerciali ed artigianali in genere, in ogni caso compatibili con la residenza);
- pianificare gli interventi mediante uno strumento urbanistico esecutivo esteso necessariamente ad almeno il complesso dei suoli, nell'ambito della maglia urbana in questione, oggetto di analoghe pronunzie giudiziali (in proposito resta evidente che, nelle more di eventuali ulteriori atti di pianificazione comunale, che estendano l'obbligo di piano esecutivo unitario a tutte le aree ricadenti nella maglia interessata e per le quali ricorrano le medesime condizioni fisico-giuridiche, il presente provvedimento deve necessariamente limitarsi unicamente alla disciplina del suolo oggetto della pronunzia giudiziale)".

Alla luce dei criteri di cui al punto 1 dell'Allegato 1 alla Parte II del D.L.gs. 152/2006 e ss.mm.ii., si svolgono le seguenti considerazioni sulle caratteristiche della variante:

- Il piano si configura come ridefinizione della destinazione urbanistica di una maglia di PRG, che dovrà essere attuata attraverso un Piano Urbanistico Esecutivo esteso a tutta la maglia e definito unitariamente. Nel documento di verifica si sottolinea che da "una trasformazione di tipo intensivo (scalo merci)", così come definita dal PRG vigente, l'area oggetto di intervento viene ridefinita come mista (residenziale/servizi), con una percentuale a servizi pari almeno al 50% della superficie totale. Tale previsione risulta coerente con l'analisi del PRG effettuata nel documento di verifica e che rileva "un deficit nella effettiva dotazione di servizi che ha assunto dimensioni tali da non essere stato ancora colmato da alcun programma di opere pubbliche sin'ora".

- La variante stabilisce un quadro di riferimento unicamente per la strumentazione urbanistica esecutiva che attuerà le previsioni di piano. Nel documento di verifica si ritiene la variante "coerente con la pianificazione urbanistica di settore di livello comunale approvata e/o in itinere" (Piani Particolareggiati, Piani di Zona, PEEP, Piano Quadro della zona artigianale, programmi di riqualificazione, Programma delle Opere Pubbliche 2009-2011, Piano di Zonizzazione Acustica e di Risanamento Acustico, Piano regolatore del Porto, Piano Comunale delle Coste, Piano Urbano del Traffico, PRUacs delle aree lungo l'asse ferroviario).

Nel merito si rileva che sono stati analizzati solo in linea generale e non per l'area in oggetto le previsioni e gli interventi previsti nel Piano di Zonizzazione Acustica e di Risanamento Acustico, nel Piano Urbano del Traffico e nel PRUacs delle aree lungo l'asse ferroviario.

- La pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, risiede principalmente nell'obiettivo dell'incremento generale di aree a servizi in una realtà totalmente antropizzata.

- I problemi ambientali pertinenti alla variante sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata con il piano esecutivo e che determinerà aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti). In particolare, data la localizzazione dell'area in oggetto, adiacenza alla rete ferroviaria ed inserimento nel centro abitato, si evidenziano criticità legate all'inquinamento atmosferico ed acustico.

- La variante non ha particolare rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente se non limitatamente alla realizzazione del piano esecutivo attraverso l'adozione di tecniche progettuali rispondenti a criteri di risparmio e riutilizzo delle risorse e di miglioramento dell'ambiente urbano.

Per quanto attiene alle caratteristiche degli impatti potenziali, di cui al punto 2 dell'Allegato 1 alla Parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., considerato il livello di sensibilità ambientale delle aree che possono essere interessate, si evidenziano le seguenti osservazioni:

- Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal piano si riporta il seguente quadro dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo Ufficio:

- in riferimento ai valori paesaggistici, nell'area in oggetto:

- non si segnalano vincoli paesaggistici e/o ambientali, puntuali o areali, di tipo statale, regionale, comunale (D.Lgs. 42/2004, PUTT/p);

- in riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area in oggetto:

- non ricade in Siti d'Importanza Comunitaria e in Zone di Protezione Speciale;

- non ricade in Aree Naturali Protette;

- non ricade in Important Bird Area (IBA);

- in merito alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area in oggetto:

- non ricade in aree identificate come a rischio, a pericolosità idraulica o a pericolosità geomorfologica nel Piano di Bacino/Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia (AdB) con Delibera n. 39 del 30.11.2005; nell'ambito delle consultazioni l'AdB ha segnalato che, pur non essendoci un vincolo immediatamente operante, in base a studi attualmente in corso l'area potrebbe essere lambita da possibili perimetrazioni del PAI;

- per quanto riguarda la tutela delle acque, l'area in oggetto:

- rientra nelle aree vulnerabili alla contaminazione salina, così come individuate nel Piano di Tutela delle Acque (Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009).

Da tale analisi non emerge un particolare valore ambientale dell'area in esame, in quanto "già antropizzata, urbanizzata ed attualmente in disuso".

- Rispetto agli aspetti ambientali analizzati (aria, acqua, idrologia superficiale e sotterranea, acque reflue, suolo, sistema marino-costiero, gestione dei rifiuti, presenza di siti inquinati, inquinamento acustico, inquinamento elettromagnetico, biodiversità, aree protette e parchi, organizzazione insediativa e servizi), si segnalano impatti negativi sulla qualità dell'aria e sul clima acustico, dovuti all'incremento del traffico veicolare, e impatti negativi dovuti all'aumento dei consumi idrici ed energetici. Tali impatti non si ritengono significativi data l'entità della trasformazione (superficie complessiva oggetto della variante pari a 10.622 mq e "incidenza in percentuale dell'area edificata molto bassa rispetto al totale dell'area trasformata (19,22% della superficie totale)").

- Sul suolo, se da un lato si rileva un impatto negativo dovuto al consumo di suolo non urbanizzato, dall'altro si segnala che "attualmente l'area è in stato di abbandono mentre nell'attuazione del piano è prevista la realizzazione e cessione gratuita di un'ampia area a servizi pari almeno al 50% della superficie totale."

- Nel documento di verifica non vengono individuate particolari proposte di mitigazione degli impatti da mettere in atto nella fase attuativa.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, si ritiene che la Ridefinizione urbanistica di aree sottoposte a vincoli caducati in variante al PRG - Autorità Procedente: Comune di Bisceglie, non comporti impatti ambientali significativi e debba pertanto essere escluso dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 della del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a condizione che risultino rispettate le seguenti prescrizioni:

- far proprie, all'atto di approvazione della variante, le seguenti indicazioni per la fase attuativa:

- eseguire adeguati approfondimenti conoscitivi relativamente alle condizioni di regime idraulico e di stabilità geomorfologica in accordo con l'Autorità di Bacino;
- prevedere il posizionamento di barriere alberate, siepi e/o barriere antirumore, tra la rete ferroviaria e le zone residenziali, verificando anche la coerenza con le previsioni e gli interventi previsti nel Piano di Zonizzazione Acustica e di Risanamento Acustico e nel PRUacs delle aree lungo l'asse ferroviario;
- per i parcheggi, pubblici e privati, privilegiare l'uso di pavimentazioni drenanti, e prevedere un'adeguata sistemazione a verde;
- per le aree a verde sia fatta salva la ripiantumazione degli individui vegetali già esistenti e si utilizzino specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea; ove possibile, realizzare un sistema di raccolta delle acque meteoriche in vasche di accumulo per l'irrigazione di tali aree;
- relativamente all'arredo urbano (ad esempio, corpi illuminanti, pavimentazioni dei percorsi pedonali, segnaletica, panchine, cestini) si utilizzino elementi di uniformità sia all'interno dell'area oggetto del piano sia tenendo conto delle tipologie inserite o previste nella restante parte dell'abitato;
- si verifichi l'ubicazione dei cassonetti per la raccolta differenziata nell'area di inserimento ad una distanza congrua;
- si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui all'art. 2 della L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" attraverso tutti gli accorgimenti e le tecniche che garantiscano il migliore utilizzo delle risorse naturali e il minor impatto sulle componenti ambientali, in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti, di cui all' art. 4 comma 3 e 8 della L.R. 13/2008,
 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari, termici e fotovoltaici per la produzione di energia termica ed elettrica),
 - di misure di risparmio idrico (aeratori rompigitto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, ecc.);
- prevedere la realizzazione delle aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi o contemporanei all'ultimazione dei lotti prediligendo la messa in opera delle aree verdi nelle zone destinate a parcheggio, ove si riscontrasse un sovradimensionamento delle stesse;
- per le fasi di cantiere:
 - ad evitare inquinamento potenziale della componente idrica, deve essere rispettato il principio del minimo stazionamento presso il cantiere dei rifiuti di demolizione;
 - nelle fasi costruttive dovranno essere proposte soluzioni impiantistiche locali (isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti;
 - per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
 - prevedere inoltre, dove possibile, l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi;
 - nel caso in cui la realizzazione delle opere e manufatti previsti preveda l'emungimento di acqua dal sottosuolo o l'interferenza dei lavori con la falda, al fine della sua tutela, occorrerà attenersi alle misure di salvaguardia e di tutela per le zone interessate da contaminazione salina presenti nel piano di Tutela delle Acque;

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e reti infrastrutturali, in particolare la rete ferroviaria, e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Il presente parere è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della variante proposta e non esclude né esonera il soggetto proponente alla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/01 e al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione. Il presente parere è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Si rammenta infine che, ai sensi del comma 6 dell'art.12 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;

Verifica ai sensi del d.lgs. 196/03

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 e smi in tema di accesso ai documenti amministrativi avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.I.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il dirigente del Servizio Ecologia,

DETERMINA

- di ritenere la Ridefinizione urbanistica di aree sottoposte a vincoli caducati in variante al PRG - Autorità Procedente: Comune di Bisceglie, esclusa dalla procedura di V.A.S. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing A. Antonicelli

Il Dirigente di Ufficio
Ing. C. Di Bitonto
